



N.3382/2008

Reg. Dec.

N. 567 Reg. Ric.

Anno 2008

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

Sul ricorso r.g.n. 567/2008 proposto in appello da Matassa Lorenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pitruzzella con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marco Grispo in Roma alla via delle Milizie n.9,

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., e il Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del l.r.p.t., rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis domiciliario in Roma alla via dei Portoghesi n.12,

per l'annullamento

della sentenza n.11138 depositata in data 12 novembre 2007 con la quale il TAR Lazio, sezione prima, ha dichiarato la inammissibilità del ricorso proposto da Matassa Lorenzo avverso la nota del Ministro della Giustizia del 15 giugno 2007 con la quale sono stati individuati i candidati fra i quali dovrà essere designato il magistrato di collegamento presso la Repubblica di Francia.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e

del Consiglio Superiore della Magistratura;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Relatore alla udienza pubblica del 17 giugno 2008 il Consigliere *Sergio De Felice*;

Uditi gli avvocati delle parti, come da verbale di causa;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio l'attuale appellante, il magistrato ordinario dott. Lorenzo Matassa, avendo presentato la propria candidatura nell'ambito della procedura avviata dal Ministro della Giustizia per la designazione del magistrato di collegamento presso la Repubblica di Francia, impugnava l'atto con il quale il Ministero aveva individuato una rosa di candidati tra i quali operare la scelta definitiva, con la richiesta all'organo di autogoverno di esprimere le proprie valutazioni.

Il giudice di primo grado dichiarava la inammissibilità del ricorso, sulla base della mancata effettuazione della notifica del ricorso originario ad almeno ad uno dei candidati concorrenti.

Avverso tale sentenza propone appello il Matassa, come rappresentato e difeso, deducendo quanto segue.

Si sostiene che in caso di esclusione da procedure concorsuali non sussista in realtà un controinteressato in senso stretto; si rappresenta che l'appellante, in occasione della scelta dell'anno precedente (2006), aveva partecipato alla procedura ed era stato ritenuto idoneo all'incarico, mentre nella contestata procedura l'amministrazione non

lo ha nemmeno incluso nella lista dei candidati, omettendo di motivarne le ragioni e non provvedendo a rispettare le regole procedurali di cui agli articoli 2 e 3 della L.241/1990 (comunicazione dell'avvio del procedimento, oltre che l'obbligo di motivazione).

Si sono costituite le amministrazioni statali appellate chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato.

Alla udienza pubblica del 17 giugno 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con riguardo alla sentenza di primo grado, che ha dichiarato la inammissibilità del ricorso per mancanza di notifica ad almeno uno dei controinteressati, deve osservarsi che, in realtà, nella specie, non si configurava ancora, al momento della proposizione dell'originario ricorso, un controinteressato rispetto al quale incombesse un onere di notifica.

Secondo giurisprudenza costante nel ricorso avverso il provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale prima della formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori (e comunque prima del provvedimento finale), non sussistono controinteressati in senso tecnico, sia perché non sussiste un interesse protetto e attuale in capo agli altri concorrenti che potrebbe essere lesa dall'eventuale accoglimento del ricorso stesso, sia perché l'interesse degli altri partecipanti non emerge direttamente dal provvedimento impugnato.

Se però al momento della proposizione del ricorso sono già noti al

soggetto escluso *i beneficiari* della procedura, per essere intervenuto il provvedimento conclusivo di aggiudicazione della gara o della approvazione della graduatoria di un concorso, occorre notificarlo ad almeno un controinteressato, a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 21 L.n.1034 del 1971 (C. Stato, VI, 29 agosto 2006, n.4428).

Nella specie, tuttavia, l'appellante lamenta di non essere stato ammesso alla fase successiva della procedura (la segnalazione-selezione da parte del Ministero, che propone al CSM, che a sua volta valuta ai fini della successiva designazione da parte nuovamente del Ministero: si tratta di un *concerto* di tipo rafforzato).

Conseguentemente, se può dirsi che i magistrati segnalati dal Ministero e ammessi alla fase successiva sono in fatto in una posizione di vantaggio, tale circostanza non è sufficiente *ancora* a qualificarli controinteressati, in quanto, dovendo essere scelto solo uno di essi, solo quest'ultimo sarà vero *beneficiario* della procedura.

2. Il magistrato di collegamento è una figura creata con l'azione comune prevista dal Titolo V del Trattato Unione Europea al fine di accrescere la rapidità e efficacia della cooperazione giudiziaria nonché di contribuire allo scambio di informazione sui sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri e sul loro funzionamento.

Come rappresentato dalla Avvocatura Generale dello Stato, a difesa delle amministrazioni statali, il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 24 gennaio 2001, ha *regolato* e delineato le modalità di nomina dei magistrati di collegamento, definendo una procedura che si articola in più fasi, come già accennato.

Il Ministero della Giustizia dispone la richiesta generalizzata di

disponibilità a ricoprire l'incarico con contestuale informazione del Consiglio Superiore della Magistratura, acquisendo anche l'elenco delle disponibilità e i *curricula* trasmessi dai magistrati, in servizio o fuori ruolo; il Ministero esamina le disponibilità pervenute trasmette al CSM la *segnalazione delle sue preferenze* (per tale fase lamenta la non ammissione di Matassa, a differenza dell'anno precedente); il CSM *valuta* i candidati indicati dal Ministero; il Ministro, acquisite le valutazioni indicate provvede a comunicare all'organo di autogoverno la propria *designazione* (e in caso non si tratti di magistrato fuori ruolo chiede al CSM il collocamento fuori ruolo); il CSM *provvede* al collocamento fuori ruolo ove ne sussistano i presupposti.

3. Rappresentata la complessità della procedura in questione nelle su indicate fasi, il Collegio ritiene condivisibili le conclusioni della difesa statale, in merito alla natura fiduciaria *o intuitu personae* dell'incarico.

Tale *fiduciarità* è rammentata, oltre che nella delibera dell'organo di autogoverno che disciplina le diverse fasi, anche nella lettera a firma del Ministro della Giustizia *pro tempore* indirizzata al Vice Presidente dell'organo di autogoverno, nella quale si rappresenta la esigenza di tenere conto sia della necessaria specifica professionalità del magistrato designato, sia della *salvaguardia della natura fiduciaria* del rapporto con il Ministro della Giustizia.

La individuazione di una rosa di magistrati, fra i quali – acquisite le valutazioni dell'organo di autogoverno – sarà operata la scelta definitiva, non è in realtà un atto di esclusione da una procedura concorsuale, ma consiste nella *scelta di ammissione* di taluni (e non

di altri) alla fase successiva.

Importante è però che tale scelta sia regolata da una *altissima discrezionalità*, corrispondente, oltre che alla procedura tesa alla scelta, anche alla funzione dell'incarico da ricoprire, consistente nella rappresentanza del Governo italiano presso il Paese straniero.

4. Conseguentemente, sono infondate le censure con le quali si lamenta mancanza di motivazione, chè la altissima discrezionalità condiziona in tal senso i doveri procedimentali dell'amministrazione, che non è obbligata a rendere conto delle sue scelte, né vale il solo rilievo consistente nel fatto della ammissione alla fase successiva nella procedura relativa all'anno precedente.

5. Ugualmente, una volta definita e descritta la procedura e le sue fasi, non può condividersi la censura di violazione dei doveri relativi alla partecipazione del procedimento, attivato, peraltro, nella specie, su istanza di parte.

6. Per le considerazioni sopra svolte, la Sezione, pronunciando sull'appello, in riforma della impugnata sentenza, deve respingere il ricorso proposto in primo grado.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:

pronunciando sull'appello, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 giugno 2008, con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Vacirca,	Presidente
Luigi Maruotti,	Consigliere
Antonino Anastasi,	Consigliere
Bruno Mollica,	Consigliere
Sergio De Felice,	Consigliere, est.
L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Sergio De Felice	Giovanni Vacirca
IL SEGRETARIO	
Rosario Carnabuci	

Depositata in Segreteria

07/07/2008

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Testa